

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

###

nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g.
4808/2020 pendente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ##),
con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ##); **OPPONENTE** ###
S.R.L. (P. IVA ##), tramite la rappresentante ### S.R.L. (P.
IVA ##), con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ##) e dell'Avv.
(C.F. ##); **OPPOSTA**

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti di causa,
comparse conclusionali e memorie di replica depositate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 - Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato
Tribunale, ### S.r.l. ha chiesto di ingiungere a ### e ### in
solido, il pagamento di € 11.155,48, oltre interessi.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che
tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento n. ### ,
concluso dai citati soggetti con ### S.p.A.; ha precisato, inoltre,
di aver acquistato la titolarità medesimo, in virtù di un contratto di
cessione in blocco sottoscritto in data ###.

Conseguentemente, in data ###, è stato emesso il decreto
ingiuntivo n. 1068/2020, notificato a entrambi i debitori in data
###.

1.1 - Con atto di citazione notificato in data ###, ### e
hanno formulato opposizione avverso il citato decreto
ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi, articolati anche
all'interno della prima memoria istruttoria: • mancanza di prova

scritta del credito e indeterminatezza del medesimo; • applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari; • applicazione di un tasso di interessi corrispettivi superiore rispetto al TAN pattuito in contratto; • omessa indicazione del tipo di capitalizzazione degli interessi; • difformità del ### indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato; • mancanza di prova in merito alla cessione del credito in favore di parte opposta; • omessa produzione della documentazione contrattuale in originale.

Gli opposenti hanno concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. 1.2 - Con comparsa depositata in data ###, si è costituita in giudizio ### S.r.l., argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

1.3 - All'esito della prima udienza, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione; all'udienza successiva, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta una CTU contabile; successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni; in data ###, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2 - Occorre esaminare, innanzitutto, alcune questioni in rito. 2.1 - È necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che il procedimento notificatorio dell'atto di citazione è stato attivato in data ###, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data ###.

2.2 - Inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data ###, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..

2.3 - Peraltro, la domanda formulata in sede monitoria è procedibile, stante il regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come

risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data ###, depositato da parte opposta in data ###. 3 - Nel merito, occorre rilevare che parte opponente, all'interno della prima memoria istruttoria, ha negato la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo a parte opposta, contestando l'esistenza del contratto di cessione in blocco. 3.1 - Sul punto, occorre rilevare che l'onere di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, previsto dall'art. 167 comma 1 c.p.c., comporta che, soltanto dopo l'esaurimento della fase della trattazione, con la scadenza dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cassazione civile sez. II, 29/11/2013, n. 26859; Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n. 7093; Cassazione civile sez. III, 31/05/2025, n. 14711).

Ne consegue che la contestazione della titolarità attiva del credito, nel caso di specie, è stata tempestivamente effettuata all'interno della prima memoria istruttoria. 3.2 - Con riferimento alla prova di tale titolarità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.

Invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle

sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.

Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cfr. Cassazione civile III, 22/06/2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n. 3405).

3.3 - Nel caso in esame, parte opponente ha contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione di crediti in blocco, asseritamente stipulato tra ### S.p.A. e ### S.r.l. in data ##.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, l'avviso pubblicato in ### su iniziativa della cessionaria (cfr. allegato n. 1 al ricorso monitorio) non è idoneo a provare la stipulazione del contratto di cessione in parola, potendo essere utilizzato soltanto come mero indizio, unitamente ad altri elementi. Tuttavia, parte opposta non ha fornito alcun elemento ulteriore, al fine di provare la conclusione del contratto di cessione. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il mero possesso della copia del contratto di finanziamento non è sufficiente a provare la titolarità attiva del credito che deriva dal medesimo (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/08/2025, n. 23834). Non essendo stata provata la titolarità attiva del credito per cui è causa, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore del difensore antistatario di parte opponente; tali spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50% dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 145,50 per spese di iscrizione al ruolo. 4.1 - Le spese di ### come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opposta, alla luce della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Nola, ### nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1068/2020 del 04.06.2020; 2. condanna parte opposta alla rifusione, in favore del difensore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive, oltre rimborso

forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge; 3. pone le spese di CTU a carico di parte opposta.